



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Spese mediche: detrazioni solo a chi fa la dichiarazione redditi

Autore: Redazione | 31/10/2017



Sconti fiscali solo per dipendenti e pensionati che, pur essendo esonerati, presentano la dichiarazione dei redditi.

Addio benefici fiscali sulle **spese mediche** a pensionati e lavoratori dipendenti che non presentano la dichiarazione dei redditi. A dirlo è la Cassazione con una

interessantissima ordinanza di poche ore fa **[1]** che non mancherà di suscitare allerta e attenzione in tutti i contribuenti. Secondo la Corte, solo chi presenta la dichiarazione al fisco può dedurre e detrarre le spese mediche e di assistenza specifica; e ciò perché il sostituto di imposta, ossia il datore di lavoro o l'ente di previdenza, non sono tenuti ad eseguire tali decurtazioni dall'imponibile del contribuente. Una mannaia insomma per chi, avendo un reddito basso, ha fino ad oggi usufruito della possibilità - che la legge gli riconosce - di sottrarsi agli obblighi dichiarativi con l'Agenzia delle Entrate. Ma procediamo con ordine e vediamo perché le **deduzioni e detrazioni per spese mediche spettano solo a chi fa la dichiarazione dei redditi.**

Chi ha un solo reddito di lavoro dipendente con una sola azienda o una pensione e non è titolare di altri redditi, è di fatto esonerato dalla presentazione della dichiarazione; è il datore di lavoro o l'ente previdenziale che, in tali casi, comunica al fisco i dati reddituali del contribuente e liquida le imposte al suo posto. Il sostituto è infatti in grado di conoscere le entrate del sostituto d'imposta, trattandosi di un soggetto monoreddito.

Per usufruire però delle deduzioni e delle detrazioni fiscali degli oneri per **spese mediche** è necessario che il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo da essa può risultare quale sia il «reddito complessivo lordo», sul quale operare la deduzione o la detrazione degli oneri ammessi dalla legge. Quindi il datore di lavoro o l'ente di previdenza non commette alcun errore se non sconta dalle tasse tali spese.

Questo non toglie però che il contribuente esonerato dalla dichiarazione dei redditi non possa ugualmente scegliere di presentarla; potrebbe al limite farlo nella versione semplificata del **modello 730**. Presentando la dichiarazione dei redditi, anche quando non si è obbligati, si ha diritto a usufruire di una serie di **benefici fiscali** (deduzioni e detrazioni) che altrimenti si perderebbero.

Soprattutto coi redditi minimi è sempre consigliabile presentare la dichiarazione dei redditi perché ciò dà diritto a numerosi rimborsi. Tutto ciò è confermato dalla sentenza in commento. La Cassazione avverte: caro lavoratore o pensionato, stai ben attento perché se sostieni spese mediche e non hai presentato la

dichiarazione, non puoi scontare tali oneri dalle tasse valendoti solo della dichiarazione che ha fatto, al tuo posto, il sostituto di imposta (il datore o l'ente di previdenza).

Risultato: **le spese mediche e di assistenza specifica sono sì deducibili ma solo se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi** perché è con tale documentazione che è possibile risalire al reddito complessivo lordo su cui operare la deduzione degli oneri prevista dalla legge.

C'è comunque da dire che i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi possono presentare richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate - purché non siano decorsi più di 4 anni dal versamento del saldo - facendo valere proprio quegli oneri non detratti in precedenza.

Note

[1] Cass. ord. n. 25904/17

Sentenza

La deduzione dal reddito complessivo degli oneri costituiti dalle "spese mediche e di assistenza specifica per grave e permanente inabilità", consentita dall'art.10 comma 1 lett.b) d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, richiede necessariamente che il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché solo da essa può risultare quale sia il "reddito complessivo" lordo, sul quale operare la deduzione degli oneri ammessa dal citato art.10. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l'ente erogatore del trattamento pensionistico non ha commesso alcun errore nella applicazione delle ritenute fiscali sulle somme corrisposte, non essendo onere del sostituto di imposta, bensì del sostituto, esporre le eventuali deduzioni spettanti mediante la presentazione della dichiarazione del reddito complessivo.